



Consiglio Regionale della Puglia

LEGGE REGIONALE 23 MARZO 2015, N. 11

**“Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012, n. 40
(*Boschi didattici della Puglia*)**



LEGGE REGIONALE

**“Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012, n. 40
(*Boschi didattici della Puglia*)**

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge:

Art. 1

Modifica all'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 2012, n. 40

1. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 2012, n. 40 (*Boschi didattici della Puglia*), è sostituito dal seguente:
“6. L'aula didattica è il luogo o l'area attrezzata a servizio delle attività didattiche del bosco di cui al comma 3.”.

Art. 2

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 40/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 40/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al punto 1 della lettera b) dopo le parole: “iniziative realizzate” sono inserite le seguenti: “o previste da realizzare”;
 - b) al punto 2 della lettera b) dopo le parole: “materiale didattico-informativo prodotto” sono inserite le seguenti: “o previsto da produrre”;



- c) al punto 1 della lettera d) le parole: "piano operativo di sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "documento di valutazione dei rischi";
- d) al punto 2 della lettera d) la parola: "fidejussoria" è soppressa.

Art. 3

Modifica all'articolo 6 della l.r. 40/2012

- 1. Al punto 4 della lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 40/2012, la parola "fidejussione" è sostituita dalle seguenti: "polizza di responsabilità civile verso terzi".

Art. 4

Modifica all'articolo 7 della l.r. 40/2012

- 1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 40/2012 è sostituita dalla seguente:
 - "a) la messa a dimora nella giornata dell'albero di essenze erbacee, arbustive e arboree costituenti i vari strati vegetazionali del bosco;"

Art. 5

Modifiche all'articolo 8 della l.r. 40/2012

- 1. All'articolo 8 della l.r. 40/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
 - "3. Le attività nel bosco didattico sono interdette nei boschi di conifere durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi.";
 - b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
 - "3 bis. Per i boschi di latifoglie il gestore del bosco didattico deve attuare tutte le cautele e prescrizioni imposte dal decreto annuale del Presidente della Giunta regionale di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353 (*Legge-quadro in*



materia di incendi boschivi) e della legge regionale 30 novembre 2000, n. 18 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi).".

Art. 6

Modifica all'articolo 10 della l.r. 40/2012

1. Al comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 40/2012, dopo le parole "dal bilancio regionale" sono soppresse le seguenti: "o dai proventi di cui all'articolo 12".

Art. 7

Modifica all'articolo 11 della l.r. 40/2012

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 40/2012 è sostituita dalla seguente:
"c) deterioramento del bosco per cause che comportano rischi per l'incolumità pubblica (attacchi parassitari, agenti atmosferici, ecc.) o per irrazionali attività di gestione del bosco (tagli boschivi, forte pressione antropica, pascolo eccessivo).".

Art. 8

Abrogazione dell'articolo 12 della l.r. 40/2012

1. L'articolo 12 della l.r. 40/2012 è abrogato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Onofrio Introna)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO
(Silvana Vernola)



Consiglio Regionale della Puglia

5

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ASSEMBLEA E COMMISSIONI COSILIARI
(Silvana Vernola)



Consiglio Regionale della Puglia

6

E' estratto del verbale della seduta del 10 marzo 2015 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Onofrio Introna)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO
(Silvana Vernola)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ASSEMBLEA E COMMISSIONI COSILIARI
(Silvana Vernola)